

N. R.G. [REDACTED]/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], elettivamente
domiciliato in VIA [REDACTED] 3, [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED] in VIA
DELL [REDACTED] 17, 40100 [REDACTED];

[REDACTED] [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] e l'avv. [REDACTED]
[REDACTED]; elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED] [REDACTED] in VIA
DELL [REDACTED] 17, 40100 [REDACTED];

[REDACTED] [REDACTED] SPA, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED], elettivamente
domiciliato in PIAZZA [REDACTED] 1, 40124 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED].

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio
2016.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Riferiva parte attrice che in data 17 settembre 2012 alle ore 08.00 circa il sig. [REDACTED], alla guida del motociclo Triumph tg. [REDACTED], percorreva v.le [REDACTED] con direzione v.le [REDACTED] quando, giunto all'altezza dei civici 48/68, veniva investito dall'autovettura Renault Megane tg. [REDACTED] di proprietà di [REDACTED] e condotta dalla sig.ra [REDACTED] la quale, percorrendo anch'essa v.le Felsina con direzione v.le Lenin svoltava a sinistra per immettersi nella strada laterale dei civici 48/68. L'autovettura condotta dalla [REDACTED] urtava violentemente con lo spigolo anteriore sinistro il borsone laterale destro del motociclo. In seguito all'urto il sig. [REDACTED] veniva sbalzato dal motociclo e cadendo a terra riportava delle gravi lesioni fisiche.

Trattandosi d'infortunio in itinere l'odierna attrice eroga al sig. [REDACTED] la somma di € =10.011,23= per invalidità temporanea e spese mediche ed una rendita per inabilità temporanea di € =337.977,15= per invalidità permanente avendo quantificato un danno biologico permanente nella misura del =45%=.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29 ottobre 2013 a [REDACTED], [REDACTED] e a [REDACTED] s.p.a., [REDACTED], proponeva azione di surroga ex artt. 1916 c.c. e 142 c.a.p. al fine di sentire accertare dal Giudice l'avvenuta erogazione al sig. [REDACTED] della somma di € =337.977,15= e, conseguentemente, condannarli, solidalmente fra loro, a rivalere [REDACTED] della suddetta somma o di quella diversa calcolata sulla base del danno civilistico, patrimoniale e non patrimoniale, surrogabile oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria delle spese legali.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] s.p.a. contestando tutto quanto asserito e dedotto da [REDACTED] e chiedendo quindi il rigetto della domanda. In particolare l'assicurazione convenuta contestava l'asserzione secondo cui la [REDACTED] avesse iniziato la manovra di svolta a sinistra in un punto in cui vi era la striscia continua di separazione delle carreggiate e, in ogni caso, l'anticipo di svolta effettuata dalla convenuta era stata estremamente modesta. Riteneva pertanto che tale manovra non fosse sicuramente in nesso causale con la collisione.

Contestava quindi la condotta del conducente del motociclo il quale era in fase di sorpasso in prossimità di un incrocio, comportamento vietato dall'art. 148 co. 12 c.d.s., la velocità tenuta dal [REDACTED] doveva ritenersi molto elevata e che comunque fu il [REDACTED] a colpire la vettura della [REDACTED].

Si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] i quali contestavano la ricostruzione fornita da parte attrice ritenendo che la colpa esclusiva andasse ricercata in capo al [REDACTED] il quale



stava effettuando un sorpasso in un tratto di strada in cui vi è la linea continua e stava mantenendo una velocità molto elevata. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda.

La causa veniva istruita mediante la produzione e l'acquisizione di documenti, prove orali e l'espletamento di una c.t.u. medico-legale e di una c.t.u. cinematica.

All'udienza del 5 febbraio 2016 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione. In tale sede parte attrice rilevava che la somma aggiornata versata al sig. [REDACTED] era pari ad € =424.476,35=.

DINAMICA/RESPONSABILITÀ DEL SINISTRO

Sul punto la c.t.u. cinematica del dr. [REDACTED] chiarisce in modo circostanziato le varie fasi della dinamica del sinistro. A detta del c.t.u. entrambi i conducenti hanno posto in essere delle condotte di guida *“direttamente in nesso di causalità con l'avvenuta collisione”*.

In particolare, la sig.ra [REDACTED] *“nel momento in cui iniziò la manovra di svolta a sinistra al fine di accedere al segue numerazione di Via [REDACTED], non si avvide della presenza del motociclista in arrivo da tergo ed in fase di sorpasso, pur se quest'ultimo era sicuramente avvistabile sia per ispezione diretta del tratto di strada retrostante mediante un coretto orientamento all'indietro del capo e dello sguardo prima di iniziare la manovra, sia mediante la corretta, e prevista, ispezione dello specchio retrovisore esterno sinistro di cui la vettura, per norma, era dotata”*. Tenuto conto che il [REDACTED] in quel momento stava tenendo una velocità di circa 30 km/h (si veda c.t.u. cinematica), quindi stava procedendo a una velocità contenuta deve pertanto escludersi in termini assoluti una situazione d'inevitabilità. Se la conducente della Renault Megane avesse mostrato una maggiore attenzione e prudenza avrebbe potuto avvistarlo e arrestarsi in tempo.

Rileva infatti il c.t.u che il cono di visuale indiretta offerta dallo specchio retrovisore esterno sinistro, caratterizzato da un'ampiezza nell'ordine di 30° **le avrebbe permesso di scorgere il motociclista**, in arrivo da tergo, alla propria sinistra.

La convenuta [REDACTED] con la sua condotta è quindi venuta meno alla prescrizione specifica di cui all'art. 154 co. 1 lett. a) c.d.s. che prevede che *“i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;”*.



Altrettanto, e in misura maggioritaria, risulta il contributo del sig. [REDACTED] [REDACTED] nella verifica del sinistro. Egli, infatti, eseguiva *“una manovra di sorpasso che, oltre a determinare il valico dalla segnaletica orizzontale continua presente lungo quel tratto di Via [REDACTED], era da considerarsi azzardata a fronte delle condizioni di traffico e della presenza del li adiacente interno di Via Felsina, tale da presupporre manovre di inmissione e di svolta da parte di più d'un utente della strada”* (così il consulente). Il [REDACTED], pertanto, ha violato la prescrizione di cui all'art. 148 co. 1 lett. d) del c.d.s. il quale prevede che *“il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: ...d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare”*, l'art. 40 co. 3 c.d.s. il quale prevede che *“le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata”* e l'art. 143 c.d.s. in relazione alla violazione dell'obbligo di viaggiare lungo il margine destro della carreggiata.

Il [REDACTED], con la propria condotta, ha creato i presupposti per la verifica del sinistro nella cui dinamica si è inserita la condotta imprudente della [REDACTED]. Il comportamento della conducente della Renault Megane non può ritenersi tale da aver costituito il fattore causale prevalente ma, al contrario, deve ritenersi che lo stesso sia stato molto minoritario.

Ritiene pertanto il giudice che il concorso di responsabilità nel sinistro da parte della convenuta [REDACTED] [REDACTED] si possa quantificare nella misura di $\frac{1}{3}$ rimanendo responsabile lo stesso danneggiato per il residuo.

DANNO PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE SUBITO DALL'ATTORE

Si osserva preliminarmente che, come anche recentemente affermato dalla **Suprema Corte**, la funzione dell'indennizzo disciplinato dall'art. 13 d.lgs. n° 38/2000 è diversa dalla tutela risarcitoria ordinaria. La **Suprema Corte** ha infatti evidenziato come l'indennizzo prescinda da ogni profilo di responsabilità del datore di lavoro o del terzo responsabile del danno (in caso di illecito commesso da soggetto diverso dal datore come avviene nel caso di infortunio *in itinere*) in quanto, ai sensi dell'art. 38 Cost., realizza un interesse pubblico assicurando ai lavoratori colpiti da eventi pregiudizievoli per lo svolgimento della attività lavorativa, mezzi adeguati alle esigenze di vita (Cass. civ. sent. n° [REDACTED]/2012). Le somme erogate dall'[REDACTED] ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n° 38/2000 non sono quindi un risarcimento, ma un'indennità e, pertanto, un risarcimento che non è parametrato alla



effettiva perdita tenendo in considerazione una sola componente del danno non patrimoniale ossia l'aspetto biologico delle lesioni mentre non copre tutti gli altri danni conseguenti alle lesioni (danno da sofferenza soggettiva, personalizzazione, ecc.).

La tutela risarcitoria civilistica ha infatti lo scopo di assicurare un integrale ristoro del danno subito che non sarà la rendita [REDACTED]. Su tali voci di danno "ulteriori" (danno da sofferenza soggettiva, personalizzazione, ecc.) rispetto al danno biologico puro l'odierna attrice non può quindi ritenersi legittimata ad agire in via di surroga in quanto sono proprie del solo risarcimento civilistico cui è legittimato il solo danneggiato.

Ciò coerentemente con quanto accade per la liquidazione del danno "differenziale" in cui si procede allo scorporo tra poste analoghe per evitare una duplicazione del danno e quindi un'ingiustificata locupletazione che costituirebbe un indebito arricchimento da parte del danneggiato mentre vengono riconosciuti, a prescindere di quanto indennizzato da [REDACTED], le altre poste del danno non patrimoniale.

È pacifico che al danneggiato è stata assegnata dall'[REDACTED] una rendita vitalizia pari per capitale, alla data del 20 novembre 2015, ad € =424.476,35= (di cui € =158.605,01= per danno biologico ed € =214.921,84= per danno patrimoniale) oltre a ratei già corrisposti alla medesima data per € =40.483,01= (di cui € =16.520,06= per danno biologico ed € =23.962,95= per danno patrimoniale) (si veda dichiarazione I.N.A.I.L. depositata all'udienza del 5 febbraio 2016).

In merito al danno biologico permanente la consulente dr.ssa [REDACTED] ha rilevato che il sig. [REDACTED] ha subito un *"severo politraumatismo con Trauma toracoaddominale con emopneumotorace bilaterale e lesione polmonare dx, emoperitoneo con lesione epatica e focolaio lacero-contusivo splenico, sottoposte a laparotomia xifopubica con splenectomia e packing epatico e successivo depacking e toracotomia con lobectomia inferiore dx, e plurime fratture costali bifocali e bilaterali, frattura del processo spinoso di C7, frattura della limitante superiore di D8 e D9, frattura apofisi trasversa sx di L1, trauma contusivo a carico del gomito dx e della caviglia dx"*.

Tale danno, da ritenersi causalmente riconducibile al sinistro, ha inciso sulla integrità psico-fisica del danneggiato determinando *"un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del =60%= (sessanta), secondo i baremes di uso corrente"* (c.t.u. medico-legale).

Il danno biologico permanente viene quindi quantificato nella misura del =60%=.

Con riferimento al danno permanente alla integrità psico-fisica, è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, sofferenza soggettiva e vita di relazione, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n°



26972 alla n° 26975), che trova soddisfazione nella scelta di questo Tribunale di adottare le tabelle 2014 del Tribunale di Milano, avvallata dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sent. n° 12408/2011; sent. n° 14402/2011).

Ciò posto, si rileva che l'indennizzo [REDACTED], concerne unicamente l'invalidità permanente e il danno biologico in senso proprio, con esclusione in ogni caso di tutte le altre componenti "non patrimoniali" connesse quali il danno da sofferenza soggettiva e alla vita di relazione, onde per cui, per la quantificazione del c.d. danno biologico su cui [REDACTED], si potrà surrogare si dovrà applicare il solo valore di punto per individuare il danno biologico puro.

Facendo riferimento alle **Tabelle di Milano 2014**, ad un'invalidità permanente del =60%=, a cui corrisponde un punto biologico pari ad € =7.032,13=, in un soggetto di anni =35= al momento del fatto, a cui corrisponde un coefficiente di demoltiplicazione dello =0,830=, comporterà una quantificazione del danno biologico puro da invalidità permanente, all'attualità, di € =350.200,07=. Per l'accertato concorso del danneggiato (=2/3=) tale somma si riduce ad € =116.733,36=. Per quanto riguarda il danno biologico [REDACTED], avrà pertanto diritto di surroga limitatamente alla somma di € =116.733,36=.

Per quanto riguarda invece la parte d'indennizzo per il danno patrimoniale il [REDACTED] ha ricevuto dall'[REDACTED], la somma di € =238.884,79= di cui € =214.921,84= per capitale ed € =23.962,95= per ratei incassati.

La **Suprema Corte** ha più volte affermato che al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'invalidità è necessario che il soggetto leso dia la prova in concreto sia dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito ma anche della riduzione o del mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. civ. sent. n° 15238/2014 (Rv. 631711); sent. n° 3290/2013 (Rv. 625016); sent. n° 9444/2010 (Rv. 612493)).

Da quanto in atti ciò che emerge è la sola sussistenza di una lesione alla capacità lavorativa specifica subita dal [REDACTED] mentre nulla emerge circa la sussistenza di un danno patrimoniale. [REDACTED], agendo in surroga in sede civile è sottoposta alle stesse preclusioni e oneri imposti al danneggiato con la conseguenza che non potrà certamente pretendere e ottenere ciò che il danneggiato non avrebbe ottenuto in quanto il danno non sussiste o non è stato provato.

Come affermato anche di recente dalla **Suprema Corte** "se l'I.N.A.I.L. ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l'Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato" (Cass. civ. ord. n° 17407/2016).



Pertanto, nel caso di specie, alcuna somma dovrà essere risarcita ad [REDACTED], per quanto riguarda la parte patrimoniale dell'indennizzo dalla stessa versato al [REDACTED].

La somma liquidata a titolo di regresso a favore dell'[REDACTED], pari ad € =116.733,36=, poiché corrispondente al valore attuale andrà prima devalutata sino al momento del sinistro e poi, successivamente, andrà aggiunto anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, da considerarsi provato presuntivamente e da calcolarsi secondo i principi espressi da Cass civ. sent. n° 1712/1995, dalla data del sinistro alla data dell'emissione della sentenza, ossia il 17 settembre 2016.

La somma dovuta ad [REDACTED], devalutata è pari ad € =115.692,13=. A tale somma andranno quindi aggiunti la rivalutazione economica e gl'interessi sulle somme via via rivalutate (Cass. civ. sent. n° 1712/1995) per un importo di € =6.697,72=.

La somma complessivamente dovuta all'attrice in surrogazione a titolo di danno biologico è pari ad € =122.389,85= oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla sentenza al saldo.

SPESE LEGALI

Alla soccombenza consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese legali sostenute dall'attrice, ivi comprese quelle di c.t.u. e c.t.p., con compensazione nella misura del =50%= considerato l'accertato concorso del [REDACTED] nella causazione del sinistro. Per la liquidazione si fa ricorso al D.M. 55/2014 sulla base dello scaglione in cui è ricompresa la somma data a risarcimento.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° [REDACTED]/2012 R.G.;

- a) visti gli artt. 1916 c.c. e 142 c.d.a.;
- b) accertata la responsabilità prevalente di [REDACTED] per il sinistro occorsogli in data 17 settembre 2012 alle ore 08.00 circa mentre alla guida del proprio motociclo percorreva v.le [REDACTED] in [REDACTED];
- c) accertato il concorso della convenuta [REDACTED] nella misura di =1/3=;

così provvede:

- d) condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., solidalmente fra loro, al pagamento in favore di [REDACTED], della somma di € =122.389,85=, comprensiva di rivalutazione monetaria e danno da ritardo, oltre interessi ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza (16 settembre 2016) al saldo;



- e) condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., solidalmente fra loro, alla rifusione del =50%= delle spese di giudizio sostenute da I.N.A.I.L. che liquida, al =100%=, complessivamente in € =16.064,45=, di cui € =1.064,45= per spese ed € =15.000,00= per onorari oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali 15% da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
- f) condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] s.p.a., solidalmente fra loro, alla rifusione del =50%= delle spese sostenute da [REDACTED] per il c.t.u. medico-legale, pari ad € =732,00= e alla rifusione del =50%= delle spese sostenute da [REDACTED] per la c.t.u. cinematografica, pari ad € =1.875,79=.

Bologna, 17 settembre 2016

Il Giudice
dott. Daniele Martino

